



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Adriano IASILLO	Componente-Relatore
Dott. Ettore CIRILLO	Componente
Dott. Giulia IOFRIDA	Componente
Dott. Milena FALASCHI	Componente

DECISIONE

Premesso:

che questo Ufficio, con provvedimento n. 11/RIC/2018, in data 2 febbraio 2018, ha rigettato il ricorso presentato avverso il provvedimento dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di esclusione della lista "Movimento politico Italia nel cuore", in ragione della esclusiva presentazione di candidature di detta lista nel solo collegio plurinominale n. 1 della circoscrizione Calabria;

che in data 3 febbraio 2018 è stata presentata istanza di riesame, in autotutela, della predetta decisione;

che con tale istanza si ripropongono le argomentazioni a fondamento del ricorso rigettato, ribadendosi, in riferimento alla previsione dell'art. 18 *bis*, comma primo, primo periodo del d.P.R. n. 361 del 1957, circa la necessità di presentazione delle candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali, che la stessa non prevede un calcolo di arrotondamento all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi inferiori al 50%;

Considerato:

che l'istanza, ripropositiva delle stesse ragioni già esaminate in sede di decisione sul ricorso, deve essere rigettata;

che infatti va ribadito che l'art.18 *bis*, comma primo, primo periodo, del citato d.P.R., è chiaro nel prevedere a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore;

che inoltre tale interpretazione, l'unica consentita dal tenore della disposizione, dato che ammettendo la possibilità di presentare candidati in un solo collegio nel caso in cui la circoscrizione sia composta da due, si arriverebbe a riconoscere la sufficienza del solo 50% anziché di "almeno due terzi", risulta coerente con l'art. 18 *bis*, comma 3, cit.;

che infatti tale norma prevede che "in ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al

collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale”;

che ogni altra interpretazione implicherebbe un effetto sostanziale di abrogazione della disposizione in esame, stante la riduzione, conseguente, ad una misura pari o superiore alla metà, ma sempre inferiore ai due terzi richiesti.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di riesame.

Si comunichi.

Così deciso in data 4 febbraio 2018

I Componenti

Stefano Tonello

Milena Galasch
Alfano

Il Presidente

Federico Allari

Depositato in Segreteria
oggi, 06.02.18 h 15:30

Stefano

mf